

RELAZIONE

La vigente Legge regionale n. 51 del 2010 recante “*Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*” (di seguito, per brevità: B.U.R.A.T.) è fonte normativa di riferimento per la gestione, programmazione e realizzazione del BURAT nonché per l’organizzazione dell’Ufficio regionale avente competenza in materia.

Tale legge risulta anacronistica, prevendo ancora la stampa del bollettino, divenuto invece telematico, ovvero ancora, l’assicurazione della versione cartacea per le istituzioni non ancora dotate di rete internet, ovvero, ancora, tecniche di redazione che contrastano con i moderni strumenti telematici e con la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Finora, l’attività del competente Ufficio si è svolta e realizzata sulla scorta di una costante interpretazione teleologica della vigente normativa, anche improntata a valorizzare gli strumenti informatici messi a disposizione.

Tanto premesso, prendendo le mosse dalla vigente normativa, occorre ripercorrere le principali tappe di programmazione e gestione del B.U.R.A.T. per conformare il testo della norma alle necessità attuali e renderla significativamente rispondente allo scopo di dettare una disciplina generale ed organica dell’Ordinamento del Bollettino che possa, effettivamente essere punto di riferimento della conseguente attività amministrativa (da ulteriormente declinarsi mediante apposito Disciplinare di dettaglio).

La disciplina regionale di cui all’odierna proposta di deliberazione, peraltro, consente un sostanziale snellimento dell’attività amministrativa, in applicazione dei principi che regolano il procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di semplificazione amministrativa, di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni e nei rapporti con il cittadino.

Ed, infatti, la proposta normativa, nell’innovazione che si intende fornire allo strumento della pubblicità legale, già passato per una consistente semplificazione e modernizzazione tecnologica, per quanto anzi cennato, segna un ulteriore progresso verso la concreta valorizzazione dello strumento della pubblicità legale e della trasparenza. Ciò accade, essenzialmente, con la previsione dell’esenzione del pagamento delle tariffe che, sulla scorta della vigente normativa, invece, attualmente gli Enti richiedenti la pubblicazione di atti e documenti versano alle casse regionali, secondo modalità stabilite ed importi fissati. E, dunque, la previsione di un’esenzione generalizzata poggia su un’attenta comparazione ponderativa degli interessi sottesi, quello dell’incasso di somme da parte della Regione e del correlativo esborso da parte degli Enti richiedenti la pubblicazione, e quello della collaborazione tra Enti oltre che quello della semplificazione procedurale. In altri termini, all’incasso regionale si preferisce l’ausilio della Regione in favore degli Enti, soprattutto di quelli minori che non saranno ulteriormente gravati dall’esborso connesso ai costi di pubblicazione.

Altresì, la ratio della modifica normativa risiede anche nella massimizzazione del principio di trasparenza: l’Ente che propone una pubblicazione sarà incentivato dalla gratuità prevista a pubblicare anche atti a corredo di un provvedimento finale ovvero anche atti dello stesso prodromici e/o conseguenti, con indubbio miglioramento del livello della conoscibilità degli atti e della trasparenza in favore dell’amministrato, rendendo davvero la Pubblica Amministrazione un’entità vetrata e trasparente.

Da ultimo, l'esenzione dal pagamento comporta lo snellimento (*rectius*: la radicale eliminazione) delle procedure amministrative sottese alla verifica delle tariffe ed alla correttezza dei pagamenti effettuati in favore dell'erario regionale. Ciò avviene tanto da parte del competente Ufficio regionale, non più gravato, anche con impegno del personale assegnato alla verifica dell'avvenuto pagamento ed, a monte, alla verifica della correttezza del preventivo di pagamento, ma anche e soprattutto da parte degli Enti e soggetti richiedenti la pubblicazione, anch'essi non più gravati dalla corrispondenza e dalle interlocuzioni con l'Ufficio della Giunta regionale per la definizione del *quantum debeatur*.

Si tratta di un ulteriore provvedimento adottato dalla Giunta regionale che sostiene gli Enti, soprattutto quelli minori, non sorda, ma anzi attenta, rispetto alle concrete necessità degli Enti, dei territori e degli amministrati, con il fine ultimo dell'ammodernamento della Pubblica Amministrazione secondo il principio della *customer satisfaction*.

Dall'approvazione della presente proposta discende l'abrogazione dell'attuale normativa e l'entrata in vigore del testo della Legge presentato, a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.A.T.

Alla presente normativa seguirà apposito Regolamento di dettaglio da adottarsi a cura della Giunta regionale che cristallizzerà le modalità di richiesta delle pubblicazioni, sempre in un'ottica di massima semplificazione delle procedure.

Il Dirigente del Servizio
"Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale"
Avv. Daniela Valenza

Il Direttore generale
Arch. Antonio Sorgi